

## PROVVEDIMENTO D.L. 201/2025 - Cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti alle autorità governative dell'Ucraina

5 marzo 2026

In conseguenza del perdurare della grave crisi internazionale in Ucraina, il [decreto-legge 201/2025](#) (A.C. [2754](#)) ha **prorogato fino al 31 dicembre 2026**, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#)), **con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici.**

Durante l'esame in sede referente, le commissioni riunite Affari esteri e comunitari (III) Difesa (IV) della Camera hanno approvato un [emendamento](#) che, oltre agli equipaggiamenti militari, introduce l'invio di equipaggiamenti di difesa civile, espungendo di conseguenza l'aggettivo "militari" dalla rubrica dell'articolo e dal titolo del decreto-legge.

La Camera dei deputati - [nella seduta di data 11 febbraio 2026](#) - ha approvato, in prima lettura, con 229 voti favorevoli e 40 contrari, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, in legge del decreto 31 dicembre 2025, n. 201 (C. [2754-A](#)).

Il disegno di legge è stato dunque trasmesso al Senato.

La 3<sup>a</sup> Commissione Affari esteri e difesa del Senato in data 24 febbraio 2026 ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge, ponendo in votazione il mandato al relatore a riferire all'Assemblea ([A.S. 1793](#)).

In data 25 febbraio 2026, l'Assemblea del Senato, con 106 voti favorevoli, 57 contrari e 2 astenuti, ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 201.

La legge 27 febbraio 2026, n. 27 è stata quindi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026.

Si ricorda che nell'anno 2025 sono stati pubblicati l'**undicesimo** ([G.U. n. 115 del 20-05-2025](#)) e il **dodicesimo pacchetto** ([G.U. n. 279 del 1° dicembre 2025](#)) di invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, il cui contenuto è, come in precedenza, classificato. La proroga dell'autorizzazione era avvenuta con [decreto-legge n. 200/2024](#).

Per l'anno 2024, l'autorizzazione alla cessione era stata prorogata con il [decreto-legge n. 201/2023](#), ed erano stati pubblicati il "**nono pacchetto**" (Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2024) e il "**decimo pacchetto**" (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2024).

### La cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina

L'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 201/2025](#) (A.C. [2754](#)) ha **prorogato fino al 31 dicembre 2026**, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#)), **con priorità per quelli logistici, sanitari, ad uso civile e di protezione dagli attacchi aerei, missilistici, con droni e cibernetici.**

Durante l'esame in sede referente, le commissioni riunite Affari esteri e comunitari (III) Difesa (IV) della Camera hanno approvato un [emendamento](#) che, oltre agli equipaggiamenti militari, introduce l'invio di equipaggiamenti di difesa civile, espungendo di conseguenza l'aggettivo "militari" dalla rubrica dell'articolo e dal titolo del decreto-legge.

Il 15 gennaio 2026, in seguito alle comunicazioni rese dal Ministro della Difesa ai sensi del l'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2025, al termine della discussione la Camera ha approvato, con distinte votazioni, la risoluzione Braga ed altri n. [6-00221](#) riformulata, ad eccezione del capoverso 1 del dispositivo e della premessa; ha approvato la risoluzione Chiesa, Zoffili, Sacconi Jotti, Carfagna ed altri n. [6-00223](#); ha approvato il dispositivo riformulato della risoluzione Magi e Della Vedova n. [6-00225](#), d ad eccezione della premessa; ha approvato il dispositivo riformulato della risoluzione Richetti ed altri n. [6-00226](#), ad eccezione della premessa; ha approvato il dispositivo riformulato della risoluzione Boschi ed altri n. [6-00227](#), ad eccezione della premessa.

In precedenza, l'articolo 1 del [decreto-legge n. 200/2024 \(A.S. 1335\)](#) aveva **prorogato fino al 31 dicembre 2025**, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2-bis del [decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14](#). Sulla base di tale autorizzazione, è stato emanato il Decreto del Ministro della difesa 10 aprile 2025 (cd. [Undicesimo pacchetto](#) di invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina). Il contenuto è, come in precedenza, classificato. In relazione a tale decreto, il Ministro della difesa era stato audito dal COPASIR il 7 maggio 2025.

Nel corso del 2024 sono stati emanati il "**nono pacchetto**", pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 10 luglio 2024, e, alla fine dell'anno, il "**decimo pacchetto**" (Gazzetta ufficiale del 23 dicembre).

Si ricorda che il 18 dicembre 2024 il Ministro della difesa è stato audito dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica in ordine ai contenuti del **cd. "decimo pacchetto"** di invio di materiali ed equipaggiamenti militari all'Ucraina, poi pubblicato sulla G.U. del 23 dicembre 2024.

Per l'anno 2024, l'articolo 1 del decreto-legge n. 200/2023 aveva prorogato **fino al 31 dicembre 2024** l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (vedi il [dossier](#)). Il provvedimento era stato approvato definitivamente dall'Assemblea della Camera nella seduta dell'[8 febbraio 2024](#) e pubblicato sulla G.U. del 17 febbraio 2024 ([A.C. 1666](#), già approvato senza modificazioni dal Senato, [A.S. 974](#)).

Nella seduta del 10 gennaio 2024 ha avuto luogo alla Camera la discussione sulle **comunicazioni del Ministro della Difesa** in materia di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in relazione alle quali la Camera ha approvato le risoluzioni Foti, Molinari, Barelli e Lupi n. [6-00079](#), Braga ed altri n. [6-00080](#) e Richetti, Faraone, Magi ed altri n. [6-00082](#).

In precedenza, l'[articolo 1 del D.L. 185/2022](#) (A.S. 389) aveva prorogato fino al 31 dicembre 2023, **l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina**, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2 -bis del decreto 25 febbraio 2022, n. 14.

L'autorizzazione è concessa "**nei termini e con le modalità**" stabilite nella normativa richiamata, e "previo atto di indirizzo delle Camere".

Al riguardo si ricorda che il citato [decreto legge n. 14 del 2022](#) (nel quale è stato trasposto il contenuto del [decreto legge n. 16 del 2022](#)), convertito con la [legge n. 28 del 2022](#), ha autorizzato fino al 31 dicembre 2022, **la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari** in favore delle autorità governative dell'**Ucraina**, in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 185 del 1990 e agli articoli 310 e 311 del codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#).

La cessione, secondo quanto espressamente disposto dal provvedimento, è stata subordinata **all'adozione di un atto d'indirizzo delle Camere**.

Per un approfondimento delle richiamate disposizioni della [legge n. 185 del 1990](#) si rinvia al seguente [dossier](#).

Sempre secondo quanto previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto legge n. 14 del 2022, espressamente richiamato dall'articolo 1 del decreto legge n. 185 del 2022, **l'elenco dei mezzi**, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto della cessione **e le modalità** di realizzazione della stessa devono essere individuati **con uno o più decreti del Ministro della difesa**, adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il richiamato articolo 2-*bis* del decreto legge n. 14 del 2022 prevede, infine, che il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con **cadenza almeno trimestrale**, rieriscano alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto.

Al riguardo, nel corso della seduta del 13 dicembre 2022, il Ministro della Difesa ha reso comunicazioni, sia alla Camera, sia al Senato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022.

## Dossier

[Proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti in favore delle autorità governative dell'Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance](https://temi.camera.it/dossier/OCD18-22680/proroga-autorizzazione-alla-cessione-mezzi-materiali-ed-equipaggiamenti-favore-autorita-governative-ucraina-rinnovo-permessi-1.html)

<https://temi.camera.it/dossier/OCD18-22680/proroga-autorizzazione-alla-cessione-mezzi-materiali-ed-equipaggiamenti-favore-autorita-governative-ucraina-rinnovo-permessi-1.html>

---

## I "pacchetti" di invio dei materiali

In relazione alle cessioni, sono stati finora emanati i seguenti decreti ministeriali

1. [d.m. 2 marzo 2022](#) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo);
2. [d.m. 22 aprile 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
3. [d.m. 10 maggio 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 28 aprile);
4. [d.m. 26 luglio 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 29 luglio);
5. [d.m. 7 ottobre 2022](#) (Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre);
6. [d.m. 31 gennaio 2023](#) (Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2023);
7. [d.m. 23 maggio 2023](#) (Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023);
8. [d.m. 19 dicembre 2023](#) (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2023);
9. [d.m. 25 giugno 2024](#) (Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2024);
10. [d.m. 12 dicembre 2024](#) (Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2024);
11. [d.m. 10 aprile 2025](#) (Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2025);
12. [d.m. 14 novembre 2025](#) (Gazzetta Ufficiale del 1° dicembre 2025).

I decreti ministeriali appena citati hanno un medesimo contenuto. I mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione sono elencati in un **allegato, "elaborato dallo Stato maggiore della difesa"**, che è però **classificato**. Lo Stato maggiore della difesa viene anche autorizzato ad adottare **"le procedure più rapide per assicurare la tempestiva consegna** dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti".

In relazione a ciascuno di questi decreti ministeriali, il Ministro della difesa pro tempore è audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (**COPASIR**). Per l'undicesimo pacchetto l'audizione si è tenuta il **7 maggio 2025**. Per il **dodicesimo pacchetto** l'audizione si è tenuta il **25 novembre 2025**.

Come si legge nella relazione tecnica allegata ai decreti legge di proroga, dalla proroga non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa. Eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti. Si precisa che le cessioni di mezzi,

materiali e armamenti avvengono a titolo non oneroso per la parte ricevente (cioè il governo ucraino) ma, al pari di quelle realizzate dagli altri Stati membri, sono **parzialmente rimborsate dall'Unione europea attraverso i fondi dello Strumento europeo per la pace (*European Peace Facility*)**. Su tale strumento vedi la [nota](#) di documentazione.

Per tali cessioni Il Consiglio dell'Unione ha finora disposto lo stanziamento di 6,1 miliardi di euro. Nel marzo 2024 è stato anche istituito, all'interno dello strumento, un fondo speciale per il sostegno all'Ucraina, con ulteriori 5 miliardi di euro.

Si segnala anche che l'articolo 29 bis, del decreto legge n. 21 del 2022 ha novellato l'articolo 2-bis del citato decreto legge n. 14 del 2022, al fine di specificare che le somme in entrata derivanti dai decreti ministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione alle autorità governative dell'Ucraina, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Da ultimo, il comma 13 dell'articolo 13 della legge di bilancio per il 2025, (legge 30 dicembre 2024, n. 207), analogamente a quanto già previsto dalle precedenti leggi di bilancio, autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Da ultimo, il comma 13 dell'articolo 13 della legge di bilancio per il 2025-2027 (legge n. 207/2024) autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2024, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.